



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Repertorio n. 1668/2018
Prot. n. 47913
Titolo: III
Classe: 2

Oggetto: Emanazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Biologia e biotecnologie 'Lazzaro Spallanzani' – coorte 2018/2019

IL RETTORE

- **Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, l’art. 11;
- **Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e, in particolare, l’art. 12;
- **Visto** il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987, così come modificato dai DD.MM. 8 febbraio 2017, n. 60 e 29 novembre 2017, n. 935, recante “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*”;
- **Visto** il documento ANVUR “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano” del 9 gennaio 2013;
- **Visto** il nuovo documento ANVUR “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio” aggiornato al 10 agosto 2017;
- **Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Visto** il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Pavia;
- **Vista** la delibera del Dipartimento di Biologia e biotecnologie ‘Lazzaro Spallanzani’ del 4 aprile 2018;
- **Preso atto** del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 aprile 2018;
- **Preso atto** della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 maggio 2018;
- **Considerato** che l’art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo prevede che il Regolamento didattico di un Corso di studio venga emanato con Decreto Rettoriale

DECRETA

Art.1 – di emanare i Regolamenti didattici, per la coorte a.a. 2018/2019, dei seguenti corsi di studio:

- Corso di laurea in Scienze biologiche (**Allegato n. 1**);
- Corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale ed applicata (**Allegato n. 2**);
- Corso di laurea magistrale in Neurobiologia (**Allegato n. 3**);
- Corso di laurea magistrale in Molecular biology and genetics (**Allegato n. 4**);
- Corso di laurea in Biotecnologie (**Allegato n. 5**);
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie avanzate (**Allegato n. 6**)

Art.2 – che le disposizioni del presente decreto entrino immediatamente in vigore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art.3 – che il Dipartimento di Biologia e biotecnologie 'Lazzaro Spallanzani' renda disponibile on line attraverso il proprio sito web i suddetti Regolamenti didattici e annualmente provveda al loro aggiornamento.

Pavia, 13.06.2018

IL RETTORE
(Fabio Ruggè)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'FRUGGÈ', written over the printed name of the Rector.

MS/MB/es
A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'MS/MB/es', written over the printed name.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE “L. SPALLANZANI”

Allegato n. 4

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
Classe LM-6 Biologia

Coorte a.a. 2018/2019

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 Testi normativi di riferimento
- Art. 3 Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
- Art. 6 Requisiti di ammissione
- Art. 7 Organizzazione didattica
- Art. 8 Piani di studio
- Art. 9 Programmi di doppia laurea
- Art. 10 Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 Stage e tirocinio
- Art. 13 Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 Certificazioni

Allegato n. 1 Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biology and Genetics, attivato dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe LM-6 delle Lauree Magistrali in Biologia di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata normale del Corso di Laurea è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l’organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biology and Genetics sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Studenti (<http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti.html>) e dal Regolamento del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia (<http://dbb.unipv.it>).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all’art. 2, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli Didattici, l’organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del Corso di Laurea è il Consiglio Didattico di Scienze Biologiche, nel seguito indicato come Consiglio Didattico, ferme restando le competenze del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”.
2. La responsabilità delle attività didattiche e organizzative del Corso di Studio (CdS) è assunta da un docente all’uopo designato dal Consiglio Didattico, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi. Il responsabile del Corso è nominativamente indicato nella Scheda Unica Annuale.
3. Il gruppo di gestione AQ (Assicurazione della Qualità) è composto dal Coordinatore del CdS, da almeno un rappresentante degli studenti, da almeno un rappresentante del personale tecnico amministrativo (PTA) e da almeno un docente appartenente al CdS.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Il supporto amministrativo del CdS è affidato, per quanto di competenza, alla Segreteria Studenti di competenza e alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”.

Le Segreterie Studenti si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all’Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Gli uffici della Segreteria studenti si trovano in Via Ferrata 5, Pavia. Il sito è consultabile alla pagina:

<http://www.unipv.eu/site/home/naviga-per/studenti/segreteria-studenti-e-ufficio-tasse/segreteria-studenti-di-facolta/scienze-matematiche--fisiche-e-naturali.html>.

Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: <http://cor.unipv.eu/site/home.html>.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio è consultabile al seguente link:
<https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2018SUA08412.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Requisiti curriculari

- Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. Inoltre, lo studente deve possedere la conoscenza della lingua Inglese almeno corrispondente al livello B1 del CEF (Common European Framework); essendo la didattica dell'intero corso in inglese, il superamento del primo esame attesta l'adeguata conoscenza della lingua.

- Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è inoltre richiesto il possesso, da parte dello studente, di determinati requisiti curriculari e di un'adeguata preparazione personale.

a) I laureati nelle classi 1 (Classe delle lauree in Biotecnologie) e 12 (Classe delle lauree in Scienze Biologiche) (D.M. 509), e nelle classi L-2 (Biotecnologie) e L-13 (Scienze Biologiche) (D.M. 270) posseggono adeguati requisiti curriculari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale Molecular Biology and Genetics.

b) I laureati in altre classi e gli studenti stranieri devono aver acquisito adeguate conoscenze in:

- Discipline matematiche, fisiche e informatiche: 12 CFU;

- Discipline chimiche: 15 CFU;

- Discipline biomolecolari: 18 CFU;

- Altre discipline biologiche: 12 CFU.

c) Considerata l'eterogeneità e la diversa organizzazione dei corsi di studio all'estero, il curriculum di studenti stranieri, comunitari e non, sarà esaminato da apposita Commissione al fine di valutarne la congruità con i requisiti richiesti.

2. Verifica della preparazione dello studente

- Sono ammessi d'ufficio al CdS gli studenti che abbiano conseguito la laurea con un voto uguale o superiore a 92/110 nelle classi 1 (Classe delle lauree in Biotecnologie) e 12 (Classe delle lauree in Scienze Biologiche) (D.M. 509), e nelle classi L-2 (Biotecnologie) e L-13 (Scienze Biologiche).

- Sono soggetti a verifica gli studenti che non rientrano nella categoria di cui al precedente comma (voto inferiore a 92/110, altre classi di laurea).

- La verifica consisterà in una pre-valutazione dei requisiti curriculari da parte di apposita Commissione e da una prova di ammissione consistente in un colloquio con i membri della Commissione. Per gli studenti stranieri, il colloquio potrà svolgersi per via telematica e tenere conto degli specifici percorsi formativi pregressi.

3. Modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi

- Nel caso in cui la preparazione dello studente fosse giudicata non perfettamente adeguata, la Commissione può richiedere il superamento di esami relativi a corsi di lauree triennali. Il recupero degli obblighi formativi deve avvenire entro la fine del mese di febbraio e, comunque, prima dell'immatricolazione.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al CdS danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato nei CdS corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di didattica impartite nel Corso di Laurea e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - a. nel caso di lezioni ex-cathedra, 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e 17 ore dedicate allo studio individuale;
 - b. nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, 12 ore dedicate a lezioni frontali e 13 ore dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento studenti (Art. 31, comma 1) per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine, il Consiglio Didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. L'attività didattica è organizzata in due semestri:
ottobre - gennaio marzo - giugno
7. Le sessioni di esame sono previste nei seguenti periodi:
15 gennaio - fine febbraio 15 giugno - fine luglio 1 settembre-fine settembre
E' previsto un totale di 6 appelli.
8. Sono previsti almeno due appelli, al di fuori delle sessioni di cui al punto 7, riservati agli studenti che abbiano già completato la frequenza del 2° anno del CdS.
9. Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al Presidente del CD che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.
10. I calendari delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea sono resi noti rispettando le scadenze ministeriali, come riportate in Scheda Unica Annuale.
11. Sono previste almeno otto sedute di laurea per anno solare.

Art. 8 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.
2. Sono approvati d'ufficio i piani di studio standard, ossia conformi alle regole indicate nell'Allegato 1 del presente Regolamento, salvo per le attività formative di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente dallo studente fra le attività offerte dall'Ateneo, per le quali il Consiglio Didattico valuta la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.

3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della classe di laurea e dall'ordinamento didattico del corso individuale, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

Il piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio Didattico, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del CdS.

4. Non sono previsti piani di studio per studenti iscritti part-time.

5. Per le norme generali che regolamentano la presentazione del piano di studio si rimanda all'Art. 17 del Regolamento Studenti.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti accordi o programmi finalizzati al conseguimento del doppio titolo.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza delle lezioni frontali non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

2. Non sono previste propedeuticità.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio degli iscritti al corso di Laurea Magistrale è consentito l'inserimento di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo e il Consiglio Didattico potrà riservarsi la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. Ove la scelta sia effettuata tra gli insegnamenti dell'apposito elenco nell'Allegato 1, la coerenza con il Corso di Studio è riconosciuta d'ufficio.

2. Tra le attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta dei corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello locale che nazionale, ad eccezione dei corsi a numero programmato a livello nazionale di area medica, nonché di insegnamenti appartenenti all'offerta di corsi di Laurea Triennale.

3. Lo studente non potrà scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari al conseguimento della Laurea Triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della carriera preliminare all'ammissione all'esame di laurea. In caso di violazione della regola sopra indicata, lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.

4. E' consentito allo studente inserire nel piano di studio, come corsi a libera scelta, gli insegnamenti impartiti presso i Collegi Universitari se accreditati dall'Ateneo in base all'Art. 29ter del regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Non è previsto alcun Tirocinio Didattico Curricolare.

2. E' possibile il riconoscimento di tirocini extracurricolari all'interno dei CFU del percorso formativo tra i CFU "A libera scelta" o "In soprannumero". Tale riconoscimento è subordinato alla valutazione del Consiglio Didattico che stabilirà i CFU riconosciuti all'attività.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel CdS non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Gli esami sono tenuti in lingua Inglese.
3. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto).
4. L'insieme delle attività formative di cui alle lettere c), d), del comma 5 dell'art. 10 del D.M.270/2004 non rientra nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
5. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all'unanimità la lode.
6. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, ritirarsi.
7. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
8. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
9. La scelta, da parte dello studente, di non accettare una votazione uguale o superiore a 18/30 è irrevocabile.
10. Lo studente non può sostenere più di due appelli nella medesima sessione d'esame.
11. Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati possano dar luogo a più esami o prove di verifica del profitto).
12. La verifica delle attività di cui ai seguenti punti è espressa come segue:
 - a) Attività di Laboratorio inserita tra le "Free activities": dichiarazione del docente responsabile dell'Attività di Laboratorio, valutazione "Idoneo" o "Non Idoneo".
 - b) Informatic skills: dichiarazione del docente relatore di tesi, valutazione "Approvato" o "Non approvato".
 - c) Internship for thesis: dichiarazione del docente relatore di tesi, valutazione "Approvato" o "Non approvato".

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS.
2. E' obbligatorio svolgere un lavoro sperimentale per un totale di 38 CFU per la preparazione della tesi di laurea, sotto la tutela di un docente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche o in Biotecnologie. Questa attività dovrà riguardare lo studio di un sistema biologico attraverso metodiche genetiche, biomolecolari, biochimiche o cellulari.
3. La prova finale, a cui sono attribuiti 38 CFU, consiste nella preparazione, presentazione e discussione da parte dello studente di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. La prova finale è redatta e discussa in lingua Inglese.

4. La tesi deve essere presentata da un relatore ed eventualmente da un co-relatore, anche esterno.

5. La votazione di Laurea Magistrale (da un minimo di 66 a un massimo di 110 punti, con eventuale lode) è assegnata da apposita Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento, in seduta pubblica e tiene conto dell'intero percorso di studi dello studente. Per determinare il voto complessivo della prova finale, il voto assegnato dalla Commissione, pari a un punteggio massimo di 8, viene aggiunto alla media ponderata dei voti curriculari. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere richiesta la lode, che deve essere concessa all'unanimità.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente secondo le modalità previste dall'Art. 14 della legge 240/2010, per le tipologie di cui ai successivi commi 2) e 3), è deliberato dal Consiglio Didattico.

Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

2. Il Consiglio Didattico, tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale, può convalidare conoscenze e abilità debitamente certificate per un numero di crediti complessivamente non superiore a 12 CFU, di cui:

a. per conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;

b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.

3. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:

a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;

b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a un massimo di 3 CFU;

c) qualificazione in "zona medaglie" ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale, fino a un massimo di 6 CFU.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento Didattico di Ateneo, in caso di passaggi/trasferimenti da altri CdS della stessa classe o da CdS di classi diverse, il riconoscimento della carriera percorsa dagli studenti, nonché l'eventuale convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili, è deliberata dal Consiglio Didattico.

2. La convalida dei crediti è deliberata dal Consiglio Didattico, caso per caso, sulla base di un'istruttoria condotta da uno o più docenti a ciò delegati dal Consiglio stesso. Il tipo di crediti riconoscibili e il loro numero sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare. A tal fine, l'istanza di riconoscimento dovrà essere corredata della documentazione ufficiale; i docenti deputati al riconoscimento potranno mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

3. Ai sensi dell'Art. 51 del Regolamento Didattico di Ateneo, il riconoscimento di attività formative svolte presso Università straniera è deliberato dal Consiglio Didattico.

Il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e a esami sostenuti presso Università straniere di accertata qualificazione, è valutato, caso per caso, sulla base di un'istruttoria condotta da uno o più docenti a ciò delegati dal Consiglio stesso.

4. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni, il Dipartimento può deliberare, su proposta del Consiglio Didattico, in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, la piena equipollenza del titolo di studio conseguito.

5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento Studenti per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio Didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. In caso di rinuncia o decadenza, il riconoscimento dei crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio Didattico, caso per caso, sulla base di un'istruttoria condotta da uno o più docenti a ciò delegati dal Consiglio stesso.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. I periodi di studio svolti dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biology and Genetics presso strutture universitarie straniere nell'ambito del Programma europeo Erasmus Studio ed Erasmus Traineeship sono riconosciuti come strumento di formazione analogo a quello offerto dal CdS a parità di impegno dello studente e purché i contenuti siano coerenti con il percorso formativo.

2. Il "Learning Agreement" o il "Training Agreement" sono i documenti che definiscono il progetto delle attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il CdS. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il "Learning Agreement" o il "Training Agreement", che vengono firmati per approvazione dal docente designato dal Dipartimento di riferimento come Referente per le attività di studio svolte all'estero. E' responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del "Learning Agreement" o del "Training Agreement" con gli obiettivi formativi del CdS.

3. L'equivalenza del programma didattico degli insegnamenti da seguire all'estero con quello di insegnamenti previsti dal CdS, deve essere preventivamente approvata dal docente titolare con dichiarazione scritta.

4. Al termine del periodo trascorso all'estero, il Consiglio Didattico, su richiesta dello studente e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati attraverso il "Transcript of Records", riconosce l'attività formativa svolta all'estero e l'eventuale votazione conseguita.

5. Il Consiglio Didattico procederà al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera.

6. A ciascun esame sostenuto nell'ambito del Programma Erasmus Studio, il Consiglio Didattico assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).

7. L'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale può essere riconosciuta, purché svolta con modalità e impegno analoghi a quanto previsto dal regolamento del CdS e opportunamente certificata.

8. Nell'ambito del Programma Erasmus Traineeship, su richiesta dello studente e con delibera del Consiglio Didattico competente, possono essere riconosciuti 5 CFU per ogni mese trascorso all'estero fino a un massimo di 60 CFU (12 mesi), previo il parere favorevole del Referente ed in relazione alla qualità del tirocinio svolto.

Nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti superi quello previsto per la tesi di laurea/prova finale, i crediti eccedenti potranno essere riconosciuti come crediti in soprannumero.

9. Lo studente può effettuare periodi di studio all'estero, non previsti da appositi regolamenti relativi ai programmi di mobilità, per la preparazione della tesi di laurea, purché preventivamente approvati dal relatore di tesi con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria Studenti per regolarizzare la posizione assicurativa dello studente.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Non sussistono condizioni che possano pregiudicare l'iscrizione agli anni successivi.

Art. 19 – Certificazioni

Non è previsto il riconoscimento di alcuna certificazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
 (Classe LM-6)

PIANO DI STUDI COORTE 2018-19

I YEAR (59 C.F.U.)

INSEGNAMENTO	CFU	SEMESTRE	SSD	TAF
Methods in Biochemistry	9	I	BIO/10	Caratterizzante
Advanced Molecular Biology	6	I	BIO/11	Caratterizzante
Bioinformatics	6	I	ING-INF/06	Affini/Integrative
Structural Biology and Pharmacology	6	II	BIO/11	Caratterizzante
Microbial Genetics	6	II	BIO/18	Caratterizzante
Human Molecular Genetics	6	II	BIO/18	Caratterizzante
Molecular Pharmacology	6	II	BIO/14	Caratterizzante
Internship for experimental thesis	14	II		Lingua/Prova finale

II YEAR (61 C.F.U.)

INSEGNAMENTO	CFU	SEMESTRE	SSD	TAF
Cellular Biochemistry	6	I	BIO/10	Caratterizzante
Developmental Biology	6	I	BIO/06	Caratterizzante
Plant Molecular Biology and Biotechnology	6	II	BIO/04	Affini/Integrative
Molecular Microbiology	6	II	BIO/19	Caratterizzante
Informatic skills	1	II		Altro
Free activities*	12	II		A scelta dello studente
Internship for experimental thesis b	24	II		Lingua/Prova finale

***Two courses (6+6 credits) to be chosen among the following four
(or one course + **6 laboratory credits):**

***Courses suggested as free activities**

INSEGNAMENTO	CFU	SEMESTRE	SSD	TAF
Advanced Microscopy	6	I	BIO/06	A scelta dello studente
Immunology	6	II	MED/04	A scelta dello studente
Molecular Entomology	6	I	BIO/05	A scelta dello studente
Molecular Genetics	6	I	BIO/18	A scelta dello studente

****Laboratories suggested as free activities**

INSEGNAMENTO	CFU	SEMESTRE	SSD	TAF
Laboratory of Plant Pathology	6	II	AGR/12	A scelta dello studente
Laboratory of Botany	6	II	BIO/02	A scelta dello studente
Laboratory of Plant Physiology	6	II	BIO/04	A scelta dello studente
Laboratory of Zoology	6	II	BIO/05	A scelta dello studente
Laboratory of Comparative Anatomy and Cytology	6	II	BIO/06	A scelta dello studente
Laboratory of Ecology	6	II	BIO/07	A scelta dello studente
Laboratory of Physiology	6	II	BIO/09	A scelta dello studente
Laboratory of Biochemistry	6	II	BIO/10	A scelta dello studente
Laboratory of Molecular Biology	6	II	BIO/11	A scelta dello studente
Laboratory of Pharmacology	6	II	BIO/14	A scelta dello studente
Laboratory of Genetics	6	II	BIO/18	A scelta dello studente

Laboratory of Microbiology	6	II	BIO/19	A scelta dello studente
Laboratory of General Pathology	6	II	MED/04	A scelta dello studente
Laboratory of Immunology	6	II	MED/04	A scelta dello studente
Laboratory of Parasitology	6	II	VET/06	A scelta dello studente